



COMUNE DI POLLA

PROVINCIA DI SALERNO

IL SINDACO

ORDINANZA N. _____

OGGETTO: Disposizioni in ordine ai criteri di fine isolamento a seguito di infezione da SARS COV-2 e/o contatto stretto ad alto rischio.

PREMESSO CHE:

a) il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 17 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19”, all’art. 1, detta disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale; b) con la DGRC n. 542 del 02/12/2020 è stato definito il documento relativo al “Percorso di gestione territoriale dei casi e dei contatti CoViD-19, ad integrazione della DGRC n. 475 del 3.11.2020 ;

c) con la DGRC n. 542 del 02/12/2020 sono stati approvati, altresì, gli allegati tecnici così come di seguito riportati: • Allegato A “Indicazioni per la durata di isolamento e quarantena”

- Allegato B “Fac simile di attestazione di fine isolamento”
- Allegato C “Fac simile di attestazione di fine quarantena”
- Allegato D “Modello di rilevazione per censimento delle USCA per le ASL”.

VISTO:

a) la circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARSCoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta;

b) la circolare del Ministero della Salute n. 55819 del 03/12/2021 “Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARSCoV-2”, e considerate l’evoluzione della diffusione e la conseguente risposta a livello nazionale ed internazionale della nuova variante Omicron si forniscono gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate;

c) il D.L. n. 229 del 30/12/2021 avente ad oggetto “misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” ed, in particolare, l’art. 2, comma 1, che integra l’art.1 del D.L. n.33/2020 convertito nella Legge n.74 del 2020 inserendo i commi 7-bis e 7-ter, che prevedono:

“7.bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

7.ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell’auto-sorveglianza di



COMUNE DI POLLA

PROVINCIA DI SALERNO

cui al comma 7-bis consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.”

CONSIDERATO che con la DGRC n.8 del 12.01.2022 è stata modificata ed integrata la DGRC n. 542 del 02/12/2020, alla luce delle attuali disposizioni dettate in riferimento all'andamento epidemiologico, con l'approvazione di un nuovo allegato tecnico in sostituzione di quelli precedentemente approvati;

DATO ATTO che le attuali disposizioni regionali in ordine alla gestione dei casi e dei contatti da COVID-19 prevede che:

Diagnosi di infezione da Sars-Cov-2.

Dal giorno 27.12.2021, il test antigenico rapido positivo è sufficiente a definire il caso confermato COVID-19 (Circolare del Ministero della Salute 11.08.2021) e a porre il soggetto in isolamento contumacia, senza la necessità di effettuare la conferma con un ulteriore test molecolare RtPCR. Il test antigenico rapido, inoltre, deve essere somministrato anche ai contatti stretti ad alto rischio che saranno posti immediatamente in quarantena.

Criteri di fine isolamento soggetti COVID-19.

Il test antigenico rapido potrà essere utilizzato per la valutazione del termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia (D.L. del 30/12/2021 n. 229 e Circolare Ministeriale n. 0060136 del 30/12/2021). In quest'ultimo caso il paziente non dovrà effettuare il test molecolare Rt-PCR di conferma salvo diverse disposizioni dei Dipartimenti di Prevenzione o dei MMG e PLS

Criteri di fine quarantena per Contatti COVID-19:

L'utilizzo del test antigenico rapido dei soggetti contatti dei casi positivi per la valutazione del termine della quarantena è disciplinato dalla normativa pro tempore vigente e secondo le indicazioni della seguente tabella:

ALTO RISCHIO (contatti stretti)		BASSO RISCHIO*	OPERATORI SANITARI
Soggetti "asintomatici" <ul style="list-style-type: none">• non vaccinati• che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (per esempio, una sola dose di vaccino delle due previste) o• che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni	10 giorni di quarantena da ultimo contatto + Test Sars-Cov-2 molecolare o antigenico NEGATIVO	Non necessaria quarantena (se il soggetto ha indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2) + Mantenere le	Non si applica quarantena Sorveglianza attiva: Tamponi



COMUNE DI POLLA

PROVINCIA DI SALERNO

<p>Soggetti "asintomatici"</p> <ul style="list-style-type: none">• che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni	<p>5 giorni di quarantena da ultimo contatto + Test Sars-Cov-2 molecolare o antigenico NEGATIVO</p>	<p>comuni precauzioni igienico-sanitarie (mascherina FFP2, distanziamento, igiene mani, ecc.)</p>	<p>giornalieri fino al 5° giorno dall'ultima esposizione a rischio</p>
<p>Soggetti "asintomatici"</p> <ul style="list-style-type: none">- che abbiano ricevuto la dose booster- che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni- che siano guariti da CoViD-19 da meno di 120 giorni	<p>Non si applica quarantena + Mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto + Auto-sorveglianza sintomi per almeno 5 giorni ↓ Se compaiono sintomi: Test Sars-Cov-2 molecolare o antigenico <i>(se il test è negativo ma persistono i sintomi, ripetere il test al quinto giorno successivo all'ultimo contatto stretto con il caso CoViD-19)</i></p>		
<p>* Contatto a basso rischio:</p> <ul style="list-style-type: none">- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.			

RILEVATO che alla luce dell'attuale andamento epidemiologico sul territorio comunale e al fine di evitare ritardi nell'adozione dei provvedimenti di fine quarantena connessi – peraltro – ai rallentamenti nelle comunicazioni da parte dell'ASL provocato dall'elevato numero di positivi nel territorio di competenza;

VISTO l'art.32 della Costituzione Italiana;

VISTO l'art.32 della legge 833/78;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva.



COMUNE DI POLLA

PROVINCIA DI SALERNO

DISPONE

Che tutte le ordinanze di quarantena disposte in connessione ad infezioni da COVID-19 e/o per contatti stretti ad "alto rischio" devono intendersi automaticamente revocate nelle ipotesi di test molecolare e/o antigenico con esito NEGATIVO.

SI RISERVA

in ogni caso, e previa valutazione dei competenti uffici dell'ASL, l'adozione di ulteriori provvedimenti.

DISPONE INOLTRE

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Polla in via permanente e fino a nuova disposizione.
- che sia trasmesso:
 - ✓ alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
 - ✓ al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Salerno;
 - ✓ alla Polizia Locale del Comune di Polla;
 - ✓ alla Stazione Carabinieri di Polla;
 - ✓ alla Stazione Carabinieri Forestali di Polla
 - ✓ agli organi di stampa al fine di garantire la massima diffusione

RENDE NOTO CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo della Regione Campania – Sezione di Salerno entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio;
- con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii.

IL SINDACO
Massimo LOVISO